

DAI REGISTRI AMMINISTRATIVI AI SISTEMI INFORMATIVI TERRITORIALI INTEGRATI PER COOPERATIVE SOCIALI E AZIENDE DI TERZO SETTORE – NOTE DA UN PROGETTO¹

Claudio Travaglini²

Una sintesi - Il quadro nazionale dei registri di terzo settore: alcune considerazioni critiche - Il quadro regionale dei registri di terzo settore - L'applicazione della legge sull'impresa sociale ed il regime di pubblicità ed utilizzo degli atti relativi - Il progetto di directory delle cooperative sociali - Il database delle cooperative sociali - Le informazioni della directory delle cooperative sociali - La strumentazione tecnica proposta

Una sintesi

La situazione attuale dei registri e degli albi della cooperazione sociale e dei complessivi registri ed albi delle organizzazioni di terzo settore nel nostro territorio potrebbe essere sinteticamente descritta come "molti registri, poche informazioni e pochi controlli" in quanto caratterizzata dalla presenza di adempimenti amministrativi e raccolta di dati in gran parte asistemati ed a cui spesso non corrisponde la costruzione di un quadro informativo né la conduzione di una incisiva attività di controllo su questi enti.

La macro fase 4 "Directory delle cooperative sociali" del progetto Spring-Out condotta dal Polo Scientifico-Didattico di Rimini dell'università di Bologna si caratterizza come un progetto per trasformare l'adempimento amministrativo dell'iscrizione delle cooperative sociali ai registri provinciali previsti dalla normativa nella definizione di un sistema informativo della cooperazione sociale, primo nucleo della costruzione di un sistema informativo dell'economia sociale, particolarmente prezioso nel momento in cui i soggetti dell'economia sociale (organizzazioni di volontariato, cooperative sociali, associazioni di promozione sociale) svolgono una serie di attività di pubblico interesse su mandato o con risorse degli enti pubblici.

Una sommaria analisi del sistema della registrazione delle cooperative sociali porta ad evidenziare limiti ed asistematicità della regolamentazione sia in ottica di monitoraggio che di controllo e promozione delle cooperative sociali nell'ottica della partecipazione delle formazioni sociali non lucrative alla società aperta. In particolare le informazioni relative alle cooperative sociali presenti in registri o strumenti specificamente attivati (rappresentate dal registro provinciale delle cooperative sociali, dall'osservatorio sulla cooperazione sociale)

¹ Il contributo è stato sviluppato nell'ambito del sottoprogetto "Directory delle cooperative sociali" del progetto Equal-Spring-Out della Provincia di Rimini e espone il modello di costruzione di un database realizzato nello stesso progetto.

² Professore Straordinario di Economia Aziendale – Dipartimento di Scienze Aziendali dell'Università di Bologna – claudio.travaglini@unibo.it

non sembrano essere in grado di restituire al decisore pubblico un quadro aggiornato dell'evoluzione del fenomeno né di fornire le informazioni necessari per svolgere i controlli che evitino gli abusi dell'utilizzo dei particolari status agevolati; gli stessi archivi non sembrano nemmeno essere particolarmente utili ai ricercatori per scopi di conoscenza ed analisi dell'evoluzione del settore.

A partire da questa constatazione si propone la riprogettazione della directory delle cooperative sociali della Provincia di Rimini in forma di sistema informativo integrato basato su un modello avanzato di supporto informatico che consenta di unire alle funzioni di certificazione e notificazione tipiche dell'attuale registro, la potenzialità di osservazione sistematica dell'evoluzione dell'economia sociale sul territorio attraverso il monitoraggio dei valori economici e della partecipazione personale, con particolare riferimento al rapporto di questi soggetti con le amministrazioni pubbliche.

Il modello sviluppato per le cooperative sociali può essere ampliato (con le variazioni e le integrazioni del caso) alle associazioni di promozione sociale ed alle organizzazioni di volontariato, ed integrato con il costituendo registro delle imprese sociali da istituire presso le Camere di commercio divenendo un "registro-osservatorio" dell'economia sociale tale da fornire in continuo un quadro dell'evoluzione dell'economia sociale sul territorio. Allo stesso modo il modello e la costruzione dell'archivio può esser esteso ad altri territori per divenire un modello di riferimento per la gestione delle informazioni sull'economia sociale del territorio.

La costruzione di un data-base relazionale permette di applicare al settore ed al problema della comunicazione i moderni strumenti di e-government, rendendo possibile la scalabilità del sistema, che oggi rappresenta una directory informatizzata "chiusa" ad uso amministrativo per l'amministrazione provinciale, ma può divenire con investimenti limitati una piattaforma interattiva che pubblicata sul web (con una opportuna selezione dei contenuti e dei livelli di riservatezza e pubblicità delle informazioni) consente agli operatori economici e sociali ed ai cittadini di essere informati sulle attività delle organizzazioni, alle amministrazioni di comunicare con esse ed agli studiosi di analizzarne le attività.

Volendo quindi fare una informale analisi dei benefici attesi dal progetto, oltre alla maggiore conoscenza della realtà attuale del terzo settore dobbiamo sicuramente considerare i benefici derivanti dalla riduzione dei costi e tempi amministrativi derivanti dalla generale, anche se graduale applicazione delle tecnologie informatiche e di e-government alla comunicazione tra entità di terzo settore, pubbliche amministrazioni e cittadini.

Questo processo stimola una maggiore diffusione della cultura e delle applicazioni informatiche all'interno delle organizzazioni di terzo settore, nelle amministrazioni pubbliche, tra i cittadini che partecipano alle stesse organizzazioni e contribuisce, se pur indirettamente alla modernizzazione del funzionamento del paese.

Il quadro nazionale dei registri del terzo settore: alcune considerazioni critiche³

L'abbondante legislazione speciale emanata negli ultimi anni sulle organizzazioni di terzo settore, da parte del legislatore nazionale e regionale, pur ripromettendosi ad ogni volta i caratteri dell'organicità e della sistematicità, ha prodotto invece separazioni artificiali e iniquità di trattamento tra situazioni analoghe, concedendo ad alcuni soggetti incentivi e benefici negandoli ad altri, sia direttamente con leggi nazionali a valenza tributaria, sia utilizzando lo strumento della legge-quadro che ha visto poi la nascita di leggi e status regionali che hanno aumentato distinzioni e talvolta confusione.

Quasi tutte le leggi che riguardano le organizzazioni nonprofit prevedono e concedono incentivi a gruppi particolari di soggetti giuridici, di cui si definiscono le condizioni di governance interna e di relazione con i soggetti esterni: per definire chi siano i soggetti che hanno diritto a tali agevolazioni sulla base delle condizioni normative, praticamente tutte le leggi istituiscono elenchi, albi, anagrafi o registri delle organizzazioni che hanno diritto al trattamento privilegiato nel rispetto delle normative in materia.

I registri, allora comunque denominati⁴, assieme alla denominazione regolata, rappresentano lo strumento fondamentale delle previsioni normative provvedendo a discriminare tra le organizzazioni iscritte che hanno diritto al trattamento agevolativo previsto (dall'esenzione da particolare imposte riconosciuta all'organizzazione di terzo settore alla deducibilità delle donazioni alla stessa organizzazione in capo ai donanti).

L'iscrizione ai registri⁵ consente alle pubbliche amministrazioni

3 Cfr. Agenzia per le Organizzazioni Non Lucrative di utilità Sociale – I Registri delle Organizzazioni del terzo settore: garanzie per i cittadini, trasparenza ed equità delle procedure – Pubblicazione 1/2006

4 Anche in questo come in altri campi, la fantasia lessicale ha partorito albi, registri, elenchi che hanno però il medesimo scopo di certificazione dello status

5 Facciamo riferimento ai seguenti registri istituiti per gli enti nonprofit:

- Registri delle persone giuridiche riconosciute presso le Prefetture e le Regioni istituiti dal Dpr n. 361/2000 "Regolamento recante le norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dello statuto"
- Registri Regionali del Volontariato istituiti ai sensi della Legge 266/1991 "Legge quadro sul volontariato" e delle relative leggi regionali di applicazione
- Registri prefettizi delle cooperative istituiti in applicazione del DLgsCPS n. 1577/47 "Provvedimenti per la cooperazione" (cosiddetta legge Basevi)
- Registri regionali delle cooperative sociali istituiti ai sensi delle legge 381/91 "Disciplina delle cooperative sociali" e delle relative leggi regionali di applicazione"
- Elenco nazionale delle organizzazioni non governative presso il Ministero degli Esteri istituito in applicazione della Legge 49/1987 "Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i paesi in via di sviluppo"

Anagrafe unica delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale tenuta dal Ministero dell'Economia e delle Finanze per mezzo dell'Agenzia delle Entrate ed istituita ai sensi del DLgs

cittadini di distinguere tra organizzazioni "certificate" (e quindi nella percezione comune, meritevoli) ed organizzazioni non meritevoli (o comunque di meritevolezza non certificata).

La presenza di questa funzione di certificazione esercitata dai registri è importante in settori dove il consumatore o l'utente può apprezzare direttamente la qualità di ciò che acquista od utilizza, ma si presenta particolarmente importante nei mercati dalle organizzazioni nonprofit (rii riguardanti in gran parte servizi socio-sanitari educativi e culturali), solitamente caratterizzati da asimmetrie informative rilevanti che riducono sino ad annullare la capacità di consumatori ed utenti di scegliere liberamente tra le organizzazioni ed i servizi.

La presenza ed il corretto esercizio di questa funzione di certificazione e garanzia esercitata da un soggetto autorevole e qualificato quale il soggetto pubblico gestore del registro permette una notevole riduzione degli oneri che i cittadini dovrebbero invece sostenere per una valutazione dei servizi.

Al contrario l'assenza dell'effettivo esercizio di questa funzione di certificazione e garanzia, e quindi di controllo, rende più facili comportamenti poco corretti da parte delle stesse organizzazioni di terzo settore, che per continuare a svolgere la propria funzione, devono singolarmente e complessivamente continuare a godere della fiducia da parte della pubblica opinione.

Se così non fosse infatti, la riduzione delle donazioni e dell'apporto di lavoro volontario porterebbe una riduzione della possibilità di perseguimento delle proprie finalità non solo da parte della organizzazione rea di aver tradito la pubblica fiducia, ma da parte del complesso delle organizzazioni, accomunate da un giudizio negativo. Ciò appare ancora più importante al termine di un periodo in cui il numero delle organizzazioni di terzo settore è notevolmente cresciuto per cui è ragionevole ipotizzare che all'interno di esse si sviluppi anche una maggiore possibilità di comportamenti non corretti.

Le funzioni di certificazione, controllo e garanzia sono però assicurate pienamente solo se la tenuta dei registri è caratterizzata dall'applicazione uniforme delle normative e sono utili per utenti e consumatori se è possibile un accesso libero ed agevole alle informazioni ivi presenti, utili, aggiornate ed affidabili, secondo i principi generali di equità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.

Il quadro regionale dei registri del terzo settore

Lo sviluppo qualitativo e quantitativo dei soggetti di terzo settore e la loro integrazione nel sistema economico e sociale della nostra regione

460/1997 "Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale"

rappresenta senza dubbio un elemento di ricchezza e contribuisce allo sviluppo del tessuto sociale nell'ottica di quel modello di coesione e partecipazione sociale che caratterizza questa parte del nostro paese.

Tale processo di sviluppo quantitativo (di cui nei prossimi anni è presumibile attendere un ulteriore incremento per le iscrizioni di molti sodalizi culturali e sportivi nel registro delle associazioni di promozione sociale) consiglia un monitoraggio più attento dell'evoluzione dei soggetti e delle loro attività⁶.

Tale azione è necessaria per sviluppare un'adeguata conoscenza del sistema dell'economia sociale e per coordinare a ragion veduta, a partire da un quadro di conoscenza effettiva, le attività di sostegno alle organizzazioni che svolgono una autentica attività di promozione sociale, oltre che di fornitura di servizi qualificati, secondo lo spirito delle leggi di regolazione e promozione.

Tale azione contribuisce anche a monitorare situazioni al limite della normativa e a prevenire inevitabili fenomeni di utilizzo fraudolento delle agevolazioni, azione ora sostanzialmente lasciata all'azione di verifica degli organi dell'Amministrazione Finanziaria, verifica successiva e che porta a pesanti sanzioni

La normativa attuale sulle aziende di terzo settore prevede l'istituzione da parte delle Regioni⁷ di specifici registri

- *delle organizzazioni di volontariato*
- *delle associazioni di promozione sociale*
- *delle cooperative sociali*

che svolgono funzione di pubblicità legale costitutiva della condizione agevolata nei primi due casi e rappresentano nel terzo caso condizione per accedere alle convenzioni con enti locali.

L'iscrizione ai registri rappresenta condizione per il godimento delle

⁶ La necessità di monitorare il comportamento delle cooperative e delle cooperative sociali in particolare, specie rispetto all'osservanza della rispetto della normativa sui rapporti di lavoro dei soci e del principio di eguaglianza e libera concorrenza nell'accesso ai pubblici appalti ha portato all'istituzione in ogni provincia di un Osservatorio Provinciale sulla Cooperazione presso le Direzioni Provinciali del Lavoro (cfr. Ispezioni provinciali sulle coop – Monitoraggio previsto dal protocollo Welfare e voluto dalle Associazioni – Il Sole 24 ore – Lunedì 3 dicembre 2007 – pagina 43)

⁷ In Emilia-Romagna, ambito di riferimento della nostra indagine i registri sono regolati dai seguenti atti amministrativi di applicazione delle leggi regionali sulle cooperative sociali, sulle organizzazioni :

- Deliberazione della Giunta Regionale n. 139 del 13 febbraio 2006 (così come modificata con deliberazione della Giunta Regionale n. 1791 del 29/12/2006) "Modalità per la gestione del registro regionale delle organizzazioni di volontariato. Criteri minimi di uniformità delle procedure per la gestione dei registri provinciali delle organizzazioni di volontariato. Revoca della deliberazione 2436/1996"
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 62 del 25 gennaio 2000 "Esercizio delle funzioni amministrative concernenti l'iscrizione, la cancellazione e l'aggiornamento dell'Albo delle Cooperative Sociali di cui alla L.R. 4/2/94 n.7 già delegate alle Province ai sensi della L.R. 21/4/99 n. 3"

Deliberazione della Giunta Regionale n. 910 del 26 maggio 2003 "Registro regionale delle Associazioni di Promozione Sociale: modalità per l'iscrizione, la cancellazione e la revisione. Registri comunali e provinciali delle associazioni di promozione sociale: criteri minimi di uniformità delle procedure per l'iscrizione, la cancellazione e la revisione

agevolazioni riservate alle organizzazioni di terzo settore "qualificate" (in questa sede non ci occupiamo delle organizzazioni informali non iscritte) e la tenuta degli stessi registri è compito delle Province che anche attraverso la conoscenza che possono trarre da essi possono svolgere la propria funzione di programmazione dei servizi e della partecipazione ad essa delle aggregazioni sociali.

Per le Associazioni di Promozione Sociale, la legge regionale 34/2002 della Regione Emilia-Romagna prevede l'istituzione di Registri Provinciali e Comunali, accanto ad uno Regionale, che sostituiscono gli Albi Provinciali e Regionale delle Associazioni di cui alla legge regionale 10/1995. Al Registro Provinciale possono iscriversi le Associazioni di Promozione Sociale che sono espressione dell'impegno sociale e di autogoverno della società civile, le quali senza scopo di lucro perseguono in modo continuato interessi a valenza collettiva.

Le Associazioni devono essersi costituite e svolgere effettivamente l'attività da almeno un anno ed essere dotate di atto costitutivo e statuto; devono inoltre essere dotate di autonomia, dimostrare il possesso dei requisiti richiesti dalla legge e essere dotate di struttura democratica con elettività delle cariche; devono infine avere sede, legale o secondaria, nel territorio della provincia in cui si chiede l'inserimento.

L'iscrizione al Registro Provinciale è condizione per rapporti contributivi con Enti Pubblici, convenzioni con Enti Pubblici ed assegnazione di spazi e attrezzature di proprietà degli Enti Pubblici.

Nel Registro Regionale possono invece iscriversi le Associazioni di Promozione Sociale che operano in almeno cinque province del territorio regionale attraverso articolazioni locali strutturate su base associativa o gli organismi di collegamento e coordinamento di sole Associazioni di Promozione Sociale, di cui almeno quindici iscritte in almeno cinque Registri Provinciali.

Per le Organizzazioni di Volontariato la legge regionale dell'Emilia-Romagna 12/2005, prevede l'iscrizione nel Registro Provinciale delle organizzazioni che presentino un complesso di requisiti di solidarietà e democraticità, ed un Registro Regionale, a cui possono iscriversi le organizzazioni che svolgono attività di rilevanza regionale. Occorre ricordare che le organizzazioni con l'iscrizione al registro regionale assumono lo status tributario particolarmente agevolato di "Onlus di diritto" ai sensi del DLgs 460/1997.

Per quanto riguarda le Cooperative Sociali, la legge regionale emiliano-romagnola 7/94, come applicata dalla Delibera di Giunta 62 del 25 gennaio 2000 istituisce le sezioni provinciali del registro regionale della cooperazione sociale e stabilisce che possono chiedere l'iscrizione le cooperative e i loro consorzi che abbiano sede legale nel territorio regionale.

L'Albo si articola in tre sezioni: le prime due sono dedicate rispettivamente alle cooperative di tipo A e a quelle di tipo B; nella Sezione C sono invece iscritti i consorzi costituiti come società cooperative aventi la base

sociale formata in misura non inferiore al settanta per cento da cooperative sociali.

La Legge Regionale 3/1999 afferma che l'albo regionale si articola in Sezioni provinciali, delegando alle Province le funzioni amministrative concernenti l'iscrizione, la cancellazione e l'aggiornamento dell'albo delle cooperative sociali. I Registri Provinciali e Regionali ed i relativi verbali di iscrizione (da cui la Regione ha ricavato la banca dati informatica attualmente consultabile sul sito www.emiliaromagnasociale.it rappresentano la fonte principale delle informazioni strutturate disponibili sulle entità di terzo settore su tutta la regione.

Per quanto riguarda altri tipi di fonti informative ufficiali e strutturate riferite a tutto l'universo delle organizzazioni di terzo settore (ad esclusione delle rilevazioni Istat a cui la Regione ha collaborato negli ultimi anni) occorre sottolinearne l'esistenza quasi esclusivamente per le cooperative sociali, per le quali è infatti possibile fare riferimento anche alle revisioni annuali effettuate dalla Direzione Provinciale del Lavoro o, in alternativa, dalle centrali cooperative, di cui si prevede che una copia sia inviata alla Regione stessa.

La partecipazione dell'assessorato ai servizi sociali alle indagini Istat sulle cooperative sociali e sulle istituzioni nonprofit ha permesso negli scorsi anni di acquisire informazioni sulle cooperative e le organizzazioni nonprofit ma ha nello stesso tempo mostrato quanto limitato sia il livello di conoscenza del sistema del terzo settore regionale, a partire dalla conoscenza degli indirizzi corretti delle organizzazioni.

A fronte di tale fabbisogno l'attività di controllo e monitoraggio della regione e delle province non ha a disposizione un sistema informativo adeguato per esercitare l'attività di controllo.

La gestione attuale dei registri è fondamentalmente ridotta ad adempimento giuridico e talvolta burocratico, raccogliendo gli stessi informazioni solo in occasione della costituzione dei soggetti o della variazione degli statuti e quindi (per la sostanziale assenza di informazioni periodiche ed aggiornate) non potendo dare un quadro delle organizzazioni di terzo settore utile per l'osservazione ed il coordinamento dei soggetti della società civile e delle loro attività.

L'assenza di un flusso informativo periodico (che potrebbe essere realizzato annualmente in occasione della redazione e del deposito del bilancio di esercizio)⁸ consentirebbe ai registri di diventare strumenti di gestione delle informazioni riguardanti l'economia sociale.

Non a caso in molte realtà provinciali e comunali sono nati "osservatori" del terzo settore che si ripromettono di analizzare le attività dei soggetti, che però (oltre a rappresentare un costo ulteriore) realizzano sistemi informativi parziali ed incompleti.

Per quanto riguarda le cooperative sociali occorre però osservare che

⁸ La collocazione del flusso informativo annuale in sede di deposito del bilancio di esercizio permette di ridurre il costo amministrativo dell'adempimento.

altre informazioni sono presenti anche se transitano per diversi canali e non sempre sono integrate (oltre alle informazioni sulle iscrizioni le cooperative in quanto società di capitali redigono e depositano presso il registro delle imprese il bilancio civilistico e sono soggette ad una revisione annuale delle proprie attività da parte delle associazioni di rappresentanza o delle Direzioni Provinciali del Lavoro).

Inoltre nel tempo, il diffondersi di gestione da parte di organizzazioni di terzo settore ha portato al nascere, prima in base ad esperienze locali, e poi in base ad accordi nazionali ha portato al diffondersi di osservatori della cooperazione sociale⁹.

Gli osservatori, solitamente gestiti in forma paritetica da organizzazioni sindacali dei lavoratori, associazioni cooperative e enti pubblici, hanno lo scopo di raccogliere le informazioni sullo svolgimento da parte delle stesse cooperative sociali di attività remunerate per conto degli enti locali (assegnate sia in regime di gara ordinaria che attraverso procedure che riconoscono alle cooperative un qualche tipo di vantaggio comparativo) e di renderle disponibili per contrastare fenomeni di sfruttamento della manodopera in cooperativa e di utilizzo elusivo della forma cooperativa.

Il punto debole degli osservatori è rappresentato però dalla mancata coercitività della gestione delle relative informazioni e dalla mancanza di sistematicità tra le informazioni che provengono dagli osservatori e quelle provenienti da altre fonti.

Le informazioni traibili dai registri non sono sempre coordinate con quelle rilevate nell'ambito dell'osservatorio¹⁰, né con quelle di altri fonti che giungono agli enti vigilanti¹¹ incaricati della tenuta dei registri, sicchè l'osservatorio viene a rappresentare un tavolo di confronto politico-istituzionale territoriale, ma non uno strumento di controllo effettivo sul rispetto degli obblighi normativi¹².

La situazione della Provincia di Rimini non è significativamente diversa dall'insoddisfacente quadro generale sopra descritto, presentando un elenco cartaceo delle cooperative sociali ed un osservatorio con informazioni non coordinate e largamente incomplete.

L'applicazione della legge sull'impresa sociale ed il regime di pubblicità ed utilizzo degli atti relativi

⁹ Il regolamento per la gestione ed il modulo per la rilevazione delle informazioni sulle cooperative sociali della provincia di Rimini è presentato in allegato

¹⁰ Anche la classificazione di attività e settori di intervento delle cooperative è diversa tra osservatorio e albo, e diversa tra i diversi osservatori provinciali, determinando una difficoltà nell'aggregazione dei dati a livello regionale.

¹¹ Ad esempio i verbali di revisione periodica ordinaria (che per le cooperative sociali è annuale anziché triennale) sono trasmessi alle Regioni, ma non risulta che le informazioni siano né raccolte, né tanto meno trattate in modalità strutturata, per poter essere confrontate con le informazioni sugli stessi oggetti di riferimento provenienti da altri flussi

¹² Questa situazione di impotenza è riferita nei Panel svolti con gli operatori anche dai partecipanti all'Osservatorio della cooperazione della Provincia di Rimini che denunciano la difficoltà nel reperire le informazioni sugli appalti dagli stessi Enti pubblici del territorio.

Un ulteriore dato normativo di cui tenere conto in prospettiva è rappresentato dalla legislazione sull'Impresa Sociale, la cui normativa è in corso di completamento con l'emanazione dei decreti ministeriali applicativi¹³. In relazione all'applicazione delle legge sull'impresa sociale, il cui status è previsto come facoltativo e volontario¹⁴ per le imprese che esercitano una serie di attività, si configura un diverso regime di pubblicità parallelo e parzialmente sovrapposto a quello dei registri della cooperazione sociale e delle organizzazioni di volontariato.

La normativa prevede infatti un regime di deposito legale degli atti rilevanti dell'impresa sociale presso il registro delle imprese tenuto dalle Camere di Commercio¹⁵, ed inoltre che sia il Ministero del Lavoro (ed in relazione alla redistribuzione delle deleghe tra Ministeri quello della Solidarietà Sociale) a disciplinare¹⁶ e svolgere funzioni di monitoraggio e ricerca e attività ispettive sul rispetto del decreto stesso sulle cooperative sociali¹⁷.

In questo modo l'acquisizione dello status di imprese sociali da parte delle cooperative sociali permetterebbe di integrare in capo al registro delle imprese le funzioni di acquisizione di informazioni ed al Ministero del Lavoro con i suoi organi di consulenza centrali e le proprie strutture territoriali periferici le funzioni di monitoraggio e controllo.

13 Facciamo ovviamente riferimento alla Legge 13 giugno 2005 numero 118 "Delega al Governo concernente la disciplina dell'impresa sociale" e al Decreto Legislativo 24 marzo 2006 numero 155 "Disciplina dell'impresa sociale": la normativa deve essere completata da alcuni decreti applicativi del Ministro della Solidarietà Sociale che risultano essere in corso di emanazione, tra cui quello riguardante la disciplina del deposito degli atti presso il registro delle imprese da parte delle imprese sociali sia in fase di prima iscrizione che in occasione di variazione di elementi qualificanti.

14 Come per le onlus, lo status di impresa sociale è previsto come volontario con il classico modello normativo facoltà da esercitare con oneri e iscrizione (e purtroppo a nostro parere senza un effettivo riordinamento della complessiva disciplina dei soggetti di terzo settore, ivi comprese le cooperative sociali) e quindi la numerosità dei soggetti che acquisirà lo status di impresa sociale, sottoponendosi al relativo regime di iscrizione e pubblicità dei dati, dipenderà dal valore segnaletico che la nozione di impresa sociale acquisirà presso l'opinione pubblica e dalla rilevanza delle agevolazioni tributarie (attualmente non previste) e di rapporto con le pubbliche amministrazioni.

15 L'articolo 5, comma 2,3 del DLgs 155 prevede che "Gli atti costitutivi, le loro modificazioni, e gli altri fatti relativi all'impresa devono essere depositati entro trenta giorni a cura del notaio o degli amministratori presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede legale, per l'iscrizione nell'apposita sezione ... Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, a i fini dell'articolo 16 (Funzioni di monitoraggio e di ricerca) accede anche in via telematica agli atti depositati presso l'ufficio del registro delle imprese"

16 Trattandosi di attività di assistenza e sanità di competenza regionale l'attività di verifica del ministero dovrà coordinarsi con la normativa regionale

17 L'articolo 16 del DLgs 155 prevede che "Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali promuove attività di raccordo degli Uffici Competenti, coinvolgendo anche altre Amministrazioni dello Stato, l'Agenzia per le Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale e le parti sociali, le agenzie tecniche e gli enti di ricerca di cui normalmente si avvale o che siano soggetti alla sua vigilanza, e le parti sociali, al fine di sviluppare azioni di sistema e svolgere attività di monitoraggio e ricerca. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, avvalendosi delle proprie strutture territoriali, esercita le funzioni ispettive al fine di verificare il rispetto delle disposizioni del presente decreto da parte delle imprese sociali"

Ricordiamo infatti che presso il registro delle imprese sono depositate attraverso strumenti informatici le diverse comunicazioni obbligatorie (tra cui statuto, cariche sociali, bilanci di esercizio e straordinari, bilancio sociale per l'impresa sociale) che l'impresa in genere, la cooperativa sociale e l'impresa sociale in particolare devono rendere pubblici. Inoltre la modalità di acquisizione e di gestione informatica delle informazioni renderebbe possibile una ricomposizione di tutte le informazioni sulle imprese sociali .

Una sistemazione di questo tipo (nel caso che tutti i soggetti dell'economia sociale accedano allo status di impresa sociale) riuscirebbe ad integrare le informazioni relative alle imprese lasciando fuori solo quelle relative agli appalti; l'ipotesi è purtroppo al momento solamente teorica poiché l'incompletezza della regolamentazione e la mancanza di agevolazioni specifiche non ha indotto le organizzazioni di terzo settore ad accedere alla forma di impresa sociale.

Il progetto di directory delle cooperative sociali

L'obiettivo del progetto è quello di realizzare, attraverso la gestione dell'obbligo di iscrizione e del relativo aggiornamento un sistema informativo che garantisca un nucleo di informazioni strutturate ed omogenee su consistenza ed attività delle cooperative sociali operanti sul territorio della Provincia.

In questo modo l'iscrizione al Registro Regionale gestito a livello provinciale concretizza una parallela funzione di monitoraggio delle organizzazioni e del loro rapporto con la pubblica amministrazione e di promozione della trasparenza delle stesse organizzazioni, nel pieno rispetto della loro autonomia operativa.

Si tratta quindi di trasformare l'obbligo di iscrizione al registro in obbligo di informazione periodica sulle attività dell'organizzazione di terzo settore, integrando la comunicazione da fornire al momento della costituzione o della trasformazione con una informazione periodica e strutturata delle notizie ritenute di interesse.

Ciò si realizza attraverso la previsione di una comunicazione annuale da farsi da parte delle organizzazioni al registro regionale (gestito su base provinciale) che, oltre a confermare o variare le informazioni contenute nella domanda di iscrizione a suo tempo presentata, comunichi alcune notizie sull'attività svolta nell'anno.

A questo si aggiunge l'informazione su appalti ed affidamenti alle cooperative sociali e di servizi ottenuta dagli enti locali del territorio. Anche grazie a tali informazioni strutturate (che dovrebbero comprendere oltre all'anagrafica dell'organizzazione notizie sulle risorse umane e finanziarie attivate nel periodo dall'organizzazione e sui rapporti con le Pubbliche Amministrazioni) le Province e la Regione in via indiretta potranno svolgere la propria attività di monitoraggio sulle attività delle organizzazioni e predisporre,

se necessari con maggiore consapevolezza i programmi di sostegno e quelli di controllo.

Le informazioni della directory delle cooperative sociali

Il progetto definisce un sistema informativo integrato a partire dalla riprogettazione dei flussi informativi che alimentano osservatorio e registro della cooperazione sociale con informazioni su quattro dimensioni fondamentali utili a monitorare in modo distinto ma integrato le cooperative sociali¹⁸:

- ☞ nella loro dimensione giuridica con i loro adempimenti societari, le loro iscrizioni in registri ed albi (e gli adempimenti relativi)*
- ☞ nella loro dimensione personale¹⁹ quindi in riferimento alle modalità di partecipazione delle persone variamente coinvolte (soci, lavoratori, volontari, amministratori)*
- ☞ nella loro dimensione di collaborazione ed attività per gli enti locali come gestori e collaboratori degli enti pubblici (appalti, affidamenti, convenzioni per la gestione di servizi o per la mera fornitura di manodopera)*
- ☞ nella loro dimensione economica monitorata dai bilanci d'esercizio opportunamente letti e riclassificati sia in prospettiva diacronica che sincronica.*

La lettura integrata delle informazioni e la loro disponibilità in un unico database permette di incrociare dati solitamente non considerati congiuntamente ma che invece possono dare informazioni interessanti (soci-lavoratori, partecipanti-valore aggiunto e fatturato, partecipanti-appalti).

La costruzione di modelli di lettura delle informazioni²⁰ permette di monitorare le attività della cooperazione sociale verificando la "normalità" dei comportamenti segnalando quindi gli elementi²¹ che fanno presagire la

18 Qui ci occupiamo specificamente del monitoraggio delle cooperative sociali, ma abbiamo già avuto occasione di segnalare come il problema della ricomposizione delle informazioni riguardanti governance, accountability e rapporto con le amministrazioni pubbliche delle riguarda anche organizzazioni di volontariato ed associazioni di promozione sociale, per cui anzi il problema è maggiormente critico per la loro minore regolamentazione dovuta alla loro appartenenza al libro I del codice civile e non alla categoria di società di capitali.

19 Riguardo al mantenimento di archivi riguardanti la partecipazione di persone alle attività delle cooperative sociali occorrerà verificare quali informazioni si possano trattare secondo la normativa sul trattamento dei dati personali.

20 La condivisione di un set unitario delle medesime informazioni da parte di più province ed il loro lavoro di analisi (unito all'attività di studio e ricerca che i dati, anche in forma anonima ed aggregata rendono possibili ai ricercatori) permette lo sviluppo e la condivisione di diverse letture e considerazioni che aiutano a interpretare comportamenti ed evoluzione della cooperazione sociale

21 Al di là della segnalazione di comportamenti esplicitamente scorretti che possono essere rilevati da atti e fatti di cui le persone 'osservatorio od il registro venga a diretta conoscenza (originando procedure di tipo amministrativo, od addirittura penale) la disponibilità di un complesso di informazioni sulle cooperative sociali, sulle persone operanti in esse e sugli appalti e incarichi che esse svolgono, possono, se lette in maniera sistematica, segnalare situazioni "borderline" che, anche se formalmente lecite, risultano degne di una ulteriore analisi per evidenziare comportamenti devianti od elusivi nell'utilizzo della forma cooperativa sociale.

possibilità di comportamenti scorretti nella gestione degli appalti e nei rapporti di lavoro e societari.

L'acquisizione e l'aggiornamento delle informazioni del database richiede la predisposizione di un flusso informativo continuativo relativo agli eventi rilevanti (non periodici) che riguardano le cooperative rappresentate:

- *da costituzione, variazione di status, iscrizione o variazione di iscrizione ad albi o registri*
- *da variazioni nelle cariche sociali rilevanti*
- *dall'acquisizione di appalti²² od altre prestazioni di servizi per la pubblica amministrazione*
- *da operazioni straordinarie come fusioni, scissioni, trasformazioni societarie e di un flusso informativo periodico rappresentato dalla comunicazione del bilancio di esercizio, inteso come documento strutturato che rendiconta la gestione economica della cooperativa, oltre a confermare l'assenza di eventi modificanti gli elementi informativi precedentemente comunicati e ad informare su particolari elementi (es. numero soci o lavoratori) rilevanti ai fini informativi.²³*

La forma di una scheda allegata al bilancio per la trasmissione delle informazioni con cadenza annuale semplice adempimento da svolgere dopo aver concluso l'esercizio con l'approvazione del bilancio da parte degli organi istituzionali; la scheda dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante.

La semplificazione delle procedure amministrative resa possibile dall'implementazione informatica, la possibilità di avvalersi del supporto delle associazioni di rappresentanza delle cooperative²⁴ e la concentrazione in un determinato periodo temporale dovrebbero ridurre al minimo il peso dell'adempimento.

Pur considerando il lavoro una prima approssimazione, la progettazione la necessità della progettazione di un database relazionale ha richiesto di individuare in modo dettagliato le informazioni da raccogliere (che dovranno essere revisionate in relazione agli obiettivi conoscitivi e verificate nella prima fase di sperimentazione) avendo cura di definire quanto più possibile "scelte chiuse" con una voce residuale "altro" in sede di inserimento per favorire il trattamento successivo delle informazioni, si possono individuare per la scheda annuale quattro macro-aree informative relative alle quattro dimensioni individuate in precedenza.

L'integrazione in un database relazionale delle informazioni rende

22 Utilizziamo la nozione di appalto come comprensiva di ogni tipo di rapporto con le pubbliche amministrazioni in cui si realizzi un affidamento di servizi o di attività alla cooperativa sociale contro un corrispettivo monetario

23 La comunicazione periodica allegata alla trasmissione annuale del bilancio di esercizio (che può essere anche mera conferma delle informazioni trasmesse precedentemente) riesce a superare il problema della rapida obsolescenza delle informazioni.

24 Nel caso si volesse ampliare la procedura alle organizzazioni di volontariato ed alle associazioni di promozione sociale il problema della loro minore capacità organizzativa derivante dalla loro minore dimensione potrebbe essere superato dal coinvolgimento dei centri di servizio del volontariato che svolgerebbero il ruolo di assistenza e mediazione informativa

possibile la lettura secondo le diverse dimensioni e la costruzione di "immagini logiche" di cooperative da confrontare poi con i profili ritenuti patologici o fisiologici.

Rimandando alla documentazione tecnica del progetto l'illustrazione della struttura del database relazionale²⁵ possiamo intanto definire i campi dei record ricompresi nel database-directory delle cooperative sociali

Un primo gruppo di record sarà costituita dalle informazioni tipiche della cooperativa sociale (il campo Partita Iva presente in tutti i record identifica univocamente²⁶ la cooperativa):

- *Partita Iva*
 - *Denominazione*
 - *Mission²⁷*
 - *Telefono, Fax, Email, UrP²⁸*
 - *Tipo di cooperativa (a,b,c)*
 - *Codice Busc Nazionale, Codice Rea, Codice Registro Imprese*
 - *Tipologia di attività svolte²⁹, Committenza Enti Pubblici³⁰*
- Ed in relazione con la cooperativa sociale ulteriori record³¹ riferibili*

25 Si allega il diagramma Entità-Relazione riferito al database sottostante alla directory delle cooperative sociali

26 Alle informazioni "giuridico-amministrative" si affiancano alcune informazioni di altro tipo (missione, indirizzo, telefono) per rendere possibile l'utilizzo della directory delle cooperative sociali non solo per scopi amministrativi, ma anche come strumento di conoscenza delle realtà e di comunicazione verso gli interessati alle attività delle cooperative (ad esempio aziende profit-oriented per iniziative di co-marketing sociale o progetti di inserimento lavorativo)

27 La mission della cooperativa sociale è rappresentata dalla dichiarazione delle scelte presente nello statuto o in altri documenti che la stessa cooperativa inserisce (come stringa di testo quindi in forma libera e non formalizzata) per presentare sinteticamente la propria visione della cooperazione sociale.

28 Queste voci, che sembrerebbero fuori posto in questo contesto, sono utili nel momento in cui parte del database sia reso disponibili al sistema delle pubbliche amministrazioni o ai privati interessati come "repertorio" delle cooperative sociali del territorio, aggiungendo alle funzioni di iscrizione e pubblicità legale e controllo la funzione di informazione ed attraverso essa di promozione delle stesse cooperative sociali e delle loro attività

29 L'identificazione delle attività svolte presenta alcuni punti critici poiché la classificazione delle attività del registro regionale è diversa e non coordinata con quella degli osservatori provinciali. Solamente l'univocità della classificazione permette una lettura strutturata coerente dei servizi e delle attività delle cooperative e delle loro relazioni con gli enti pubblici

30 L'elencazione dei soggetti pubblici con cui si hanno rapporti (in relazione univoca con le categorie di cui alla nota precedente e con gli appalti specifici) permette un monitoraggio delle attività affidate dalle pubbliche amministrazioni

31 Per brevità si ometteranno in seguito gli elenchi analitici dei campi dei record, potendo trarli dall'allegato schema entità-relazione. Parte della documentazione (ad esempio lo statuto della cooperativa sociale) sarà acquisita in forma di acquisizione attraverso scanner di documenti cartacei, non potendo essere trattata in forma strutturata (a meno di non avvalersi di strumenti informatici di analisi testuale dei documenti giuridici e dei contratti il cui utilizzo esula dall'oggetto del presente lavoro). Ciò non riguarda necessariamente la comunicazione dell'iscrizione alla Cciaa e la comunicazione di eventi al registro per cui la tassonomizzazione degli eventi e delle informazioni richieste e la loro traduzione su modello informatico (con il contestuale uso della posta elettronica certificata e della firma digitale già utilizzata dalle società per le comunicazioni alla camera di commercio) può portare alla interazione diretta tra moduli di comunicazione e database, con la riduzione dei costi e tempi di aggiornamento della directory

univocamente alla cooperativa provvederanno ad acquisire:

- *l'atto costitutivo della cooperativa*
- *la comunicazione di iscrizione alla Cciaa*
- *la comunicazione di eventi al registro.*

Un ulteriore area di informazioni riguarda le attività svolte e le modalità del loro svolgimento per le pubbliche amministrazioni³²: in questo caso gli eventi sono i singoli affidamenti di incarichi, che devono ovviamente essere coordinati con la classificazione delle attività, degli enti e con le modalità di conseguimento degli appalti³³ o incarichi e quindi per ogni evento si rileveranno

- *cooperativa assegnataria*
- *area di attività di riferimento*
- *modalità di assegnazione e criteri di assegnazione*
- *importo di riferimento*
- *decorrenza e durata*
- *numero di personale impiegato.*

La terza sezione è quella che riguarda le risorse umane³⁴ coinvolte nell'attività della cooperativa sociale, particolarmente utile a prevenire l'utilizzo scorretto delle agevolazioni e presenta quali campi (da confrontare poi con le denunce ed i versamenti contributivi ed assicurativi agli enti previdenziali)

- *soci suddivisi per categorie*
- *lavoratori dipendenti operanti a tempo pieno o parziale*
- *soggetti svantaggiati coinvolti nelle attività*
- *collaboratori retribuiti a vario titolo per tipologia*
- *mesi-uomo equivalenti attività soggetti retribuiti nell'anno*
- *numero di volontari ed altri soggetti attivi non retribuiti*

L'ultima sezione è quella più corposa dal punto di vista quantitativo ma di più semplice acquisizione e comunicazione riguardando i bilanci delle cooperative sociali, già redatti in forma tipica e strutturata e regolarmente trasmessi nei termini ai registri delle imprese³⁵; un miglioramento dell'informazione ed una maggiore integrazione sarebbe possibile attraverso

stessa.

32 Ci limitiamo a rilevare le attività di servizio esplicito svolto per le pubbliche amministrazioni, mentre possiamo al massimo tenere nota (ma non classificare e trattare in modo formalizzato) della partecipazione delle organizzazioni di terzo settore a organi di coordinamento e rappresentanza (quali consulte, consigli, tavoli di coordinamento).

33 La ratio dell'osservatorio sulle cooperative sociali (e sui rapporti con le pubbliche amministrazioni) è esattamente quello di monitorare la (in realtà difficile) coesistenza tra le agevolazioni riconosciute ai soggetti di terzo settore, il regolare svolgimento della concorrenza regolata negli appalti pubblici, ed il corretto impiego dei lavoratori negli stessi appalti. Perciò la necessaria integrazione delle informazioni di diversa fonte deve basarsi su una univoca classificazione delle modalità contrattuali per poter poi ricomporre l'informazione attorno alla cooperativa.

34 In questa sezione una particolare attenzione deve essere rivolta a contemperare la completezza dell'informazione sui soggetti aziendali con il rispetto della privacy delle persone coinvolte

35 I quali dalla trasmissione della primavera 2008 riferita all'esercizio 2007 sono trasmessi in "formato elettronico elaborabile" basato sul linguaggio xbrl, e potranno così essere acquisiti senza particolari problemi al database.

l'evidenziazione separata negli stesi bilanci dei flussi provenienti dalle pubbliche amministrazioni e da altri particolari informazioni che l'esperienza di applicazione dello strumento permetterà di definire.

La considerazione in parallelo dei dati finanziari, di quelli delle risorse umane e di quelli relativi alle attività con le pubbliche amministrazioni permette di evidenziare situazioni particolari degne di ulteriore approfondimento per controlli a livello locale e di osservare il trend complessivo delle cooperative..

La strumentazione tecnica proposta

La realizzazione della directory delle cooperative sociali è progettata per utilizzare pienamente gli strumenti informatici di produttività individuale e le potenzialità di semplificazione, integrazione e riduzione di costi offerte dall'evoluzione degli strumenti ICT³⁶ alle attività delle pubbliche amministrazioni ed a tutti i soggetti che con esse interagiscono³⁷.

L'obiettivo generale del progetto è quello di "far lavorare la rete ed i programmi" nonché la rete che collega le pubbliche amministrazioni, per evitare di dover trattare e trasferire inutilmente materiale cartaceo e per usufruire di strumenti e metodologie di classificazione e archiviazione informatica utili per trattare in modo strutturato le informazioni e renderle disponibili per successive elaborazioni e trattamenti.

La necessità per le imprese cooperative sociali e per gli altri soggetti di terzo settore di utilizzare procedure informatiche e di affacciarsi al trattamento di dati in modalità interoperabile rappresenta per esse uno stimolo all'acquisizione delle conoscenze e delle competenze informatiche (pur potendo essere supportate dai professionisti e dai centri di servizio).

Tale obiettivo di non trattare informazioni su supporto cartaceo può essere raggiunto in modo graduale ma deve rappresentare sin dall'inizio un elemento qualificante ed una scelta inderogabile del progetto, perché solo permette la semplicità, l'effettività e la tempestività di aggiornamento e

36 Oltre agli strumenti "di produttività individuale" (database, fogli elettronici, programmi di trattamento testi), la directory utilizza e presuppone classi di strumentazioni informatiche tra cui la firma elettronica (per la trasmissione sicura delle informazioni), la posta elettronica (per l'utilizzo della directory per la diffusione delle informazioni alle cooperative sociali) e la possibilità di pubblicare ed interagire con database relazionali (per l'aggiornamento e l'utilizzo della directory ed il suo utilizzo da parte degli operatori della pubblica amministrazione e del pubblico) oltre all'interoperabilità tecnica tra programmi (per mettere in relazione i sistemi informativi delle diverse pubbliche amministrazioni) e relazionale tra contenuti. L'ulteriore sviluppo di sistemi di interoperabilità tra imprese e pubbliche amministrazioni porterebbe alla condivisione degli stessi moduli cartacei con una ancora più elevata riduzione del costo amministrativo e di trattamento delle informazioni.

37 Per una panoramica della strategia di introduzione degli strumenti informatici nella pubblica amministrazione, il riferimento principale è sempre www.cnipa.org dove si può verificare come strategie e strumenti proposti siano perfettamente in linea con i processi di e-government previsti dall'applicazione del codice sull'amministrazione digitale e dalle successive direttive ed atti di indirizzo.

*l'integrazione*³⁸ TRA LE INFORMAZIONI LA CUI MANCANZA RAPPRESENTA IL PUNTO CRITICO DEL SISTEMA ATTUALE.

Praticamente si tratta di definire un "minimum data set informativo condiviso" che la cooperativa (e poi l'azienda di terzo settore) debba comunicare alla Provincia ed attraverso essa una volta sola al sistema delle Pubbliche Amministrazioni³⁹ sulle proprie attività dell'anno.

La disponibilità di queste informazioni formalizzate permette agli uffici una prima conoscenza delle attività dell'organizzazione, attivando processi ulteriori e non necessariamente formalizzati di acquisizione di informazioni e trasformando la gestione del registro in strumento di informazione ed osservazione da parte dell'Ente della realtà del terzo settore.

Queste informazioni dovrebbero essere trasmesse già attraverso l'utilizzo di un "format" di inserimento sulla rete informatica appositamente costruito e residente sul sito della Provincia stessa oppure potrebbero essere trasmesse attraverso la compilazione di una scheda cartacea che poi gli uffici provinciali dovrebbero provvedere ad inserire nella rete telematica.

La seconda soluzione richiede un trattamento manuale dell'informazione e quindi prevede costi e tempi maggiori, ma permette un "controllo informale" delle informazioni che può ben integrarsi con l'acquisizione dell'informazione strutturata.

Un risultato particolarmente rilevante dell'implementazione della procedura è rappresentato dalla realizzazione di un database aggiornato delle informazioni riguardanti le cooperative sociali (ampliabile in un secondo momento alle organizzazioni di terzo settore, completo di riferimenti di posta elettronica. La disponibilità di un data base aggiornato delle organizzazioni e dei loro indirizzi, da mettere a disposizione delle pubbliche amministrazioni e dei privati qualificati che ne facciano richiesta renderebbe possibile indirizzare tutte le comunicazioni tra questi soggetti e le amministrazioni pubbliche (Provincia e Comuni in primo luogo) in posta elettronica facilitando le comunicazioni ed abbattendo drasticamente tempi e costi di comunicazione.

La piattaforma informatica su cui il database è implementato diverrebbe quindi lo strumento principale di comunicazione e di condivisione delle informazioni tra organizzazioni e Amministrazioni locali. La scelta di rendere disponibili le informazioni di tale database a soggetti terzi (e di pubblicare tali informazioni almeno in parte sui siti delle Province a disposizione dei cittadini e dei soggetti sociali interessati) porterebbe ad un significativo aumento dell'informazione sulle organizzazioni di terzo settore, utile per la conoscenza delle loro attività e per il controllo sociale diffuso su di esse.

Da tale piattaforma chiunque fosse interessato (ed in primo luogo gli enti pubblici) potrebbero trarre con uno scarso sforzo suppletivo le informazioni

38 Come si è più volte affermato l'integrazione delle informazioni richiede una tassonomia univoca delle stesse quindi una ontologia condivisa per quelle (per esempio delle attività in cui le cooperative operano) che non sono formalizzate.

39 Nel momento in cui venisse pienamente applicata la legge sull'impresa sociale, ed in cui la gran parte delle cooperative sociali si iscrivessero come imprese sociali, questa funzione di acquisizione unitaria dovrebbe essere invece assicurata dalla Camera di Commercio.

necessarie per la conoscenza ed il coordinamento del settore, ed anche individuare, in base ai dati comunicati, le situazioni meritorie di approfondimento e di controllo. La disponibilità delle informazioni del database, nel rispetto della necessaria discrezione su eventuali dati sensibili, rappresenterebbe poi un oggetto di primaria importanza per ogni studioso del settore.